



Quesito:

**Posso vietare la caccia sul mio terreno?**

Parere a cura del dott. Stefano Deliperi (1 giugno 2012).

Una richiesta ricorrente che ci perviene, da tutte le parti d'**Italia**, è quella relativa alle modalità con cui ottenere il **divieto di caccia** sul proprio **terreno**.

Ricordiamo, infatti, che l'**articolo 842** del **Codice civile**, commi 1° e 2°, dispone: *“Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità”*.

La **previsione generale**, purtroppo, è in favore del **libero ingresso dei cacciatori** (e solo di essi) nei terreni altrui per l'esercizio della caccia. E' frutto del periodo (il regime fascista) durante il quale venne elaborato e approvato il codice civile (regio decreto 16 marzo 1942, n. 262) e del relativo incoraggiamento dello *spirito bellico* che dovrebbe permeare chiunque abbia in mano un'arma.

Si tratta di una palese **violazione** del **principio di uguaglianza dei cittadini**, sancito dalla **Costituzione**, che devono godere degli stessi diritti davanti alla legge ([art. 3](#)) e devono vedere assicurato il loro diritto alla proprietà privata riconosciuta e garantita dalla Costituzione in maniera esclusiva e temperabile solo per *“motivi di carattere generale”* ([art. 42](#)).

Come si fa a riequilibrare le cose, almeno un po'?

**Limitazioni di carattere generale** sono l'istituzione di un **“fondo chiuso”** ovvero la presenza di **“colture in atto suscettibili di danno”**.

Si ha **“fondo chiuso”** a termini di legge (art. 15, comma 8°, della legge n. 157/1992 e ss.mm.ii.) quando il proprietario o il conduttore del fondo abbia predisposto lungo tutto il perimetro del terreno una recinzione costituita da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1.20, o delimitati da corsi d'acqua perenni dalla profondità di almeno metri 1.50 e larghezza di non meno di 3 metri. Obblighi in capo al proprietario o al conduttore quelli di tabellazione visibile lungo il perimetro e di comunicazione alla Regione e alle altre amministrazioni pubbliche eventualmente competenti, secondo normativa regionale (in **Sardegna** l'Assessorato regionale della difesa dell'Ambiente e il Comitato provinciale faunistico, avente sede presso le Amministrazioni provinciali).

Vi sono anche i **divieti generali di attività venatoria** nei **terreni in attualità di coltivazione** ovvero quei terreni su cui incidono **frutteti specializzati, vigneti e uliveti** fino alla data del raccolto e in tutti i terreni individuati dalle regioni in attualità di coltivazione (art. 15, commi 7° e 8°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.). Per tutti questi terreni il divieto di caccia si suppone nell'interesse delle coltivazioni e tende a prevenire eventuali danni all'agricoltura che causano l'obbligo di risarcimento a spese dello Stato.

Inoltre, il **proprietario** o il **conduttore** può chiedere l'**esclusione** dei propri terreni dalla c.d. **gestione programmata della caccia** (art. 15, commi 3° – 6°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.): deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico- venatorio, al **Presidente della Regione** richiesta motivata da esaminarsi entro 60 giorni (art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i.). La richiesta dev'essere accolta se non ostacola l'attuazione della **pianificazione faunistico-venatoria** (art. 10 della legge n. 157/1992 e s.m.i.). E' accolta, inoltre, *“in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale”*.

Anche in questo caso vanno apposte tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Ovviamente *“nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto”*.

Queste ultime ipotesi sono applicabili soltanto in caso di attuazione della c.d. gestione programmata della caccia: in **Sardegna**, ad esempio, nonostante sia prevista dalla legge regionale n. 23/1998 e ss.mm.ii., non ha ancora avuto esecuzione concreta.